



COMUNE DI CASAMASSIMA

Provincia di Bari

SCHEMA

CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL "MERCATO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI (FARMER MARKET) DI CASAMASSIMA

- Considerato che gli obiettivi della presente convenzione sono la promozione e lo sviluppo di mercati degli imprenditori agricoli in cui gli stessi imprenditori, nell'esercizio di vendita diretta possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli, che abbiano un diretto legale con il territorio di produzione;
- Considerato che è necessario instaurare un corretto rapporto tra le parti ed una reale informazione ai consumatori

schema.....1

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- * Di aderire a far data dalla stipula della presente convenzione, al "farmer market" denominato "il Mercato degli imprenditori agricoli di Casamassima le cui modalità di attuazione e svolgimento sono stabilite nel disciplinare di mercato da ritenersi parte integrante della presente convenzione;
- di approvare il seguente "codice di comportamento".

CODICE DI COMPORTAMENTO

Luogo e periodo di produzione:

1. la produzione agricola, proveniente dall'azienda agricola o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, anche a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, deve essere ottenuta nell'ambito territoriale locale e comunque provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole utilizzate, posti ad una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, con preferenza per le produzioni locali, e deve essere immessa sul mercato nel rispetto della naturale stagionalità dei vari propri prodotti.

2. Conservazione dei prodotti: l'imprenditore agricolo si impegna a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto nel periodo successivo alla raccolta.

3. Tracciabilità, prezzi di vendita e rintracciabilità: l'imprenditore agricolo deve garantire che la produzione, anche ottenuta a seguito di manipolazione o trasformazione, ovvero anche inerente prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui al punto 1, nel rispetto del limite della prevalenza di cui al 2135 cc., sia avvenuta esclusivamente nell'ambito della propria azienda agricola o dell'azienda dei soci imprenditori agricoli cos! come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D..Lgs. 228/01.

Il prezzo di ogni prodotto messo in vendita dovrà essere esposto e ben visibile. Su ogni prodotto il venditore dovrà apporre un cartellino di vendita o un'etichettatura nel caso di prodotti, confezionati dalla quale il consumatore possa ottenere utili informazioni oltreché sul prezzo applicato anche sulla composizione e sulla rintracciabilità

4. imballaggio: l'imprenditore agricolo si impegna ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili. Gli imprenditori che metteranno in vendita prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili e compostabili ove possibile dovrà essere privilegiato pel rapporto con la clientela l'uso di sacchetti di carta, di materiale a basso impatto ambientale, o totalmente riciclabile.

5. informazioni al consumatore: l'imprenditore agricolo si obbliga a dare informazioni al- consumatore all'atto della vendita con apposito cartellino di vendita o etichettatura informativi da allegare al prodotto venduto. Nel cartellino o etichetta devono essere indicati denominazione dell'azienda tipo e varietà del prodotto, epoca e luogo di raccolta.

6. Controlli: l'imprenditore agricolo dichiara di accettare i controlli che potranno essere effettuati presso la propria azienda sulle produzioni e rispettive quantità di prodotto

7. Disciplinare del "Mercato degli imprenditori agricoli di Casamassima Farmer Market": gli aderenti alla convenzione sono consapevoli di dover osservare le disposizioni di cui al disciplinare del mercato, da ritenersi parte integrante di questa convenzione

8. Modalità di adesione alla convenzione: tutti gli imprenditori agricoli autorizzati alla partecipazione al mercato sono tenuti ad aderire alla presente convenzione, indicando i propri prodotti per cui si richiede l'adesione. La richiesta deve essere presentata all'Ufficio

Protocollo del Comune di Casamassima. L'adesione impegna gli imprenditori al rispetto delle regole previste nella convenzione, compresi il rispetto del relativo disciplinare del mercato.

9. **Elenco imprese aderenti:** il Comune di Casamassima tiene un elenco aggiornato delle imprese, con i relativi prodotti, che, avendo siglato la convenzione, si impegnano a rispettare le regole in esso contenute e sottponendosi ai controlli previsti.

10. **Cancellazione:** la cancellazione delle imprese dall'elenco può avvenire:

- Su richiesta formale delle stesse imprese
- Per iniziativa del Comune qualora venga accertato che l'impresa non rispetti adeguatamente le regole individuate nella convenzione. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento; dovrà essere sentito l'imprenditore agricolo interessato

11. **Gestione della convenzione:** la gestione ordinaria della presenta convenzione viene affidata al Comune di Casamassima;

12. **Tutela dei dati personali:** l'imprenditore aderente alla convenzione, nel trasmettere i propri dati ai Comune di Casamassima, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso Ente, limitatamente a quanto necessario all'organizzazione e gestione del presente servizio, secondo le modalità indicate nella convenzione. Dichiara altresì di essere informato dei diritti conferiti all'interessato sul trattamento dei dati personali (Art.13 del Reg. UE n.2016/679 del 27 aprile 2016) titolare del trattamento e il Comune di Casamassima.

DATA _____

FIRMA DELLE PARTI

Per l'impresa _____

Per il Comune _____